

Imposta di registro su ordinanze di assegnazione di crediti pignorati

di [Giovambattista Palumbo](#)

Pubblicato il 21 Gennaio 2025

La Cassazione si è pronunciata sull'imposta di registro applicabile all'ordinanza di assegnazione di un credito pignorato, confermando che tale atto ha natura traslativa. Nel caso analizzato, riguardante l'assegnazione all'INPS di un credito, il relativo atto è da ritenersi soggetto all'imposta di registro nella misura proporzionale dello 0,50% sull'ammontare del credito ceduto. Approfondiamo...

Imposta di registro sull'assegnazione del credito pignorato: natura traslativa e implicazioni fiscali

L'ordinanza di assegnazione del credito pignorato rappresenta, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, l'atto finale e conclusivo del procedimento di espropriazione verso terzi, determinante il trasferimento coattivo del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, nonché il momento finale e l'atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria, venendo in rilievo un atto avente effetto traslativo, può applicare l'[imposta di registro](#) pari allo 0,50% dell'ammontare del credito ceduto.



Il caso di Cassazione: chiarimenti sulla tassazione ai fini dell'imposta di registro in caso di assegnazione del credito pignorato presso terzi

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza 10/01/2025, n. 577, ha chiarito un rilevante profilo in tema di **tassazione ai fini dell'imposta di registro in caso di assegnazione del credito**

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento